

AUSTRIA**Corte costituzionale, sentenza del 24 giugno 2025 (E 4624/2024), sulla legittimità costituzionale dell'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo per tutti i residenti in Austria**

04/07/2025

La Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof* – VfGH) ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate in riferimento alla disciplina di legge sul canone radiotelevisivo (*ORF-Beitrag*).

La Corte è stata investita della questione di legittimità costituzionale in sede di ricorso impugnatorio avverso una sentenza del Tribunale amministrativo federale (*Bundesverwaltungsgericht*). Il ricorrente sosteneva tra l'altro che la legge sul canone radiotelevisivo (*ORF-Beitrags-Gesetz*) violasse il principio di eguaglianza nella misura in cui assoggettava al tributo indifferentemente sia chi usufruiva dell'offerta dell'emittente radiotelevisiva pubblica (l'ORF), sia chi non ne usufruiva.

La Corte ha affermato che è nell'interesse della società nel suo complesso che la radiotelevisione adempia alle sue funzioni democratiche e culturali, come richiesto dalla legge costituzionale sulla garanzia dell'indipendenza della radiotelevisione (*Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks*). L'adempimento di tali funzioni consente a chiunque si trovi in Austria di usufruire dell'offerta di contenuti della radiotelevisione pubblica. Il legislatore non viola quindi il principio di eguaglianza quando fa dipendere dalla residenza principale in Austria l'obbligo al pagamento del canone radiotelevisivo. Il principio di uguaglianza non impone nemmeno che il tributo abbia come presupposto la fruizione effettiva dei contenuti ORF, dato che a rilevare è la *possibilità* di fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale possibilità è del resto garantita anche a chi non possiede un apparecchio televisivo o radiofonico, poiché l'offerta dell'ORF è disponibile su tutto il territorio federale e l'odierna tecnologia delle comunicazioni è talmente sviluppata da consentire a chiunque di accedervi con minimo sforzo.

La Corte ha anche rigettato ulteriori censure relative alle competenze in materia di riscossione del tributo, attribuite dalla legge a un apposito ente organizzato in forma di s.r.l. (*ORF-Beitrags Service GmbH*). Il legislatore, secondo il VfGH, si è attenuto ai requisiti posti della giurisprudenza costituzionale perché l'attribuzione di funzioni amministrative a un soggetto dotato di personalità giuridica privata risulti costituzionalmente legittima. Difatti, nel caso di specie il conferimento della funzione: 1) corrisponde a esigenze oggettive ed è conforme al principio costituzionale di efficienza; 2) riguarda una funzione specifica e non un compito fondamentale dello Stato; 3) è assoggettata alla vigilanza e al controllo del Ministero federale delle finanze.

Con [ordinanza dell'11 marzo 2025](#) il VfGH, facendo applicazione della disciplina sui procedimenti seriali (§ 86a VfGG), aveva deliberato la sospensione di tutti procedimenti analoghi pendenti davanti al Tribunale amministrativo federale.

La sentenza è disponibile a questo [link](#), il relativo comunicato stampa a questo [link](#).

Edoardo Caterina